

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 755}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIOVINI CECILIA, FABBRI SERONI ADRIANA, TRIVA,
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, ABBIATI DOLORES,
ARNONE, BERLINGUER GIOVANNI, BISIGNANI, BRUSCA,
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, CASAPIERI
QUAGLIOTTI CARMEN, GIOVAGNOLI ANGELA, MARRAF-
FINI, MILANI, ARMELINO, MILANO DE PAOLI VANDA,
PALOPOLI, SANDOMENICO, TESSARI GIANGIACOMO**

Presentata il 12 novembre 1976

Norme per il completamento del piano degli asili-nido
previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prematura interruzione della VI legislatura ha impedito che si concludesse positivamente l'iter legislativo delle proposte di legge: sul finanziamento della legge n. 1044 concernente il piano quinquennale per l'istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato, formalizzata in un testo legislativo unificante delle proposte di legge presentate che comportava un onere finanziario di 68 miliardi.

Richieste in tal senso erano state rivolte al legislatore ed al Governo affinché adeguando le leggi vigenti alle mutate condizioni economiche del Paese non si pregiudicasse con il trascorrere degli anni la loro validità.

Regioni, organizzazioni femminili, sindacati, unanimemente collaborarono affinché

fosse recepita la richiesta di una integrazione finanziaria del contributo dello Stato alle Regioni per la costruzione e la gestione degli asili-nido conseguenti alla lievitazione dei costi, ed al tempo stesso per snellire tutte le procedure di accreditamento dei fondi, sia statali che quelli provenienti dagli enti previdenziali, perché fosse infine affrontato tutto quanto pregiudicava l'attuazione del piano nazionale.

Esaminando infatti lo stato di attuazione del piano, alla vigilia della chiusura formale del piano stesso con il 31 dicembre 1976 non si può non rilevare l'esiguità delle realizzazioni effettive.

Le responsabilità sono molteplici, ma principalmente derivanti dalla mancanza di una precisa volontà politica del Governo di incentivare quei consumi sociali fra i quali

gli asili-nido che integrando compiti familiari, concorrono ad un più armonico sviluppo psicofisico del bambino.

Il Governo sin dall'inizio, operò da freno, rinviò più volte le leggi regionali in applicazione alla legge nazionale n. 1044, successivamente operò pesanti ingerenze sulla programmazione regionale, congelò i fondi a residuo passivo nel bilancio del Ministero della sanità, i quali vennero successivamente distribuiti solo dopo pressanti richieste delle Regioni. A queste precise responsabilità si assommano situazioni che si sono venute a creare, la citata lievitazione dei costi, gli effetti della svalutazione della lira ed il peggioramento della finanza locale che ha condizionato pesantemente gli enti locali limitandone l'iniziativa già prevista dagli stessi con conseguente congelamento dell'impiego dei fondi già stanziati.

La riapertura del Parlamento ripropone oggi aggravati i problemi di come rendere operante una legge dello Stato ed al legislatore come ricercare quello sforzo finanziario senza del quale viene vanificata la possibilità di impiego di fondi attualmente dati a comuni e Regioni. Si tratta inoltre di rispettare impegni precedentemente presi dal Governo di contribuire inoltre affinché vengano messi a frutto fondi precedentemente stanziati per sviluppare un servizio che sempre di più appare necessario per una concreta politica assistenziale verso la famiglia, per la educazione dell'infanzia. Ed è quanto ci prefiggiamo con la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1, a partire dall'esercizio finanziario 1977, viene istituito un fondo speciale integrativo per gli asili-nido a fa-

vore delle Regioni al fine di assicurare i finanziamenti necessari alla completa realizzazione del piano previsto dalla legge n. 1044. Tale fondo integrativo ha la durata di un triennio.

Con l'articolo 2 viene mantenuta in vigore per il triennio 1977-79 la aliquota contributiva dello 0,1 per cento sul monte salari dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'articolo 3 regola le fonti di alimentazione del fondo integrativo in misura dei contributi di cui all'articolo 2 con anticipazione di cassa dello Stato e dai contributi dello Stato in misura crescente per complessivi 70 miliardi, quindici per l'anno 1977, venticinque per il 1978, trenta per il 1979.

Con l'articolo 4 si regolano i rapporti fra Ministero della sanità, la commissione interregionale e le Regioni per la erogazione dei fondi.

Nell'articolo 5 si stabiliscono i criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi di cui all'articolo 2.

Con l'articolo 6 e 7 si elimina il vincolo quantitativo nella distribuzione dei fondi dalle Regioni ai comuni demandando ad apposita legge regionale la determinazione della entità dei contributi per la realizzazione e gestione degli asili-nido.

L'articolo 8 inserisce la possibilità di accesso per i comuni alla Cassa depositi e prestiti per contrarre mutui.

Con l'articolo 9 si provvede ad alimentare il fondo con i residui passivi non riscossi.

L'articolo 10, infine, provvede alla copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1977, ed al fine di assicurare i finanziamenti necessari alla completa realizzazione degli asili nido previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito, a favore delle Regioni, uno speciale « Fondo integrativo per gli asili-nido » da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il fondo integrativo di cui al presente articolo ha la durata di un triennio.

ART. 2.

Per il triennio 1977-79 restano in vigore le norme previste dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

ART. 3.

Il fondo integrativo di cui alla presente legge viene alimentato per il triennio 1977-79:

a) dai contributi di cui all'articolo 2 che l'INPS verserà trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi in ragione di 15 miliardi per l'anno 1977, 25 miliardi per l'anno 1978, 30 miliardi per l'anno 1979.

ART. 4.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede con proprio decreto a ripartire il fondo per l'intero triennio.

ART. 5.

All'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, aggiungere il seguente comma:

« Le previsioni di entrata dei contributi di cui all'articolo 8 ai fini delle determi-

nazioni dell'importo complessivo da stanziare nell'apposito capitolo di previsione della spesa del Ministero della sanità, sarà determinato annualmente sulla base del monte salari sottoposto alla disciplina previdenziale degli enti di cui all'articolo 8, accertato nell'anno precedente ».

ART. 6.

La ripartizione e il versamento delle somme di cui all'articolo 4, saranno effettuate sulla base di domande presentate dalle regioni in rapporto all'effettivo stato dei lavori di completamento del piano.

ART. 7.

La legge regionale, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 4 provvede a fissare: a) l'entità dei contributi da concedere ai comuni per la realizzazione degli asili-nido previsti nel piano regionale adottato in attuazione alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044; b) l'entità dei contributi da concedere ai comuni per la gestione di asili-nido comunali.

Il quarto comma dell'articolo 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1044 è abrogato.

ART. 8.

Ai comuni che per la costruzione di asili-nido hanno ottenuto il contributo dello Stato tramite la Regione, o un contributo dalla Regione, o l'uno e l'altro, la Cassa depositi e prestiti su domanda del comune, corredata da attestazione della Regione certificante la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti, concederà il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera compresi l'acquisto delle aree e le spese per l'arredamento.

ART. 9.

Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, non impegnati regolarmente alla data del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non riscossi alla stessa data e limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati, in aumento, al fondo integrativo per l'esercizio 1977.

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 si provvede:

a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera *a)* del precedente articolo 3;

b) quanto a 15 miliardi con riduzione di corrispondente importo dal fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.